

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2025
64/2025/R/COM

INTEGRAZIONI A “LA BOLLETTA DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 315/2024/R/COM E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI CLIENTI MULTISITO

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1329^a riunione del 27 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- la direttiva 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica;
- il regolamento 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
- il Quadro strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il triennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e in particolare l’Allegato A, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com e in particolare l’Allegato A, recante “Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale” come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l’Allegato A, recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2021, 53/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2023, 516/2023/R/com (di seguito: deliberazione 516/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e in particolare l’Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIT 2024-27)”, nonché l’Allegato B recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME 2024-27)”;
- la deliberazione 23 luglio dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A recante “La bolletta dei clienti finali di energia”;
- i materiali del Tavolo tecnico convocato dagli Uffici dall’Autorità con le associazioni rappresentative degli operatori in data 11 dicembre 2024 (di seguito: Tavolo Tecnico dell’11 dicembre);
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2025, 12/2025/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “*la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali*” (articolo 2, comma 12, lettera l));
- a tali competenze sono riconducibili anche gli interventi – adottati dall’Autorità sin dalla liberalizzazione dei settori – volti ad assicurare e rafforzare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse dalla bolletta, obiettivo sempre più rilevante tra le misure adottate dall’Autorità a tutela del cliente finale, anche in considerazione del superamento della tutela di prezzo come stabilito dalla legge 124/2017;
- con il Quadro Strategico 2022-2025, tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dall’obiettivo individuato dall’Autorità di promuovere il funzionamento efficiente del mercato retail nonché, in coerenza con gli orientamenti europei, la crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele (obiettivo strategico OS23).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 315/2024/R/com, l’Autorità ha approvato “La bolletta dei clienti finali di energia” (di seguito anche: nuova disciplina), riformando le precedenti previsioni di cui alla deliberazione 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0) in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo di rendere le bollette dei clienti finali più semplici, comprensibili e uniformi;
- in vista della imminente rimozione dei servizi di tutela, nonché della definizione delle condizioni di fornitura destinate ai clienti vulnerabili come definiti dalla normativa vigente, infatti, con la deliberazione 516/2023/R/com, l’Autorità aveva avviato un nuovo procedimento di aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 con l’obiettivo di renderla più aderente al nuovo contesto di mercato. Tale procedimento è stato altresì sottoposto all’Analisi di impatto della regolazione (AIR) al fine di permettere, da un lato, la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati e, dall’altro, una valutazione più ampia e approfondita delle diverse opzioni regolatorie prospettate;
- dopo ampia consultazione, nonché un’indagine demoscopica svolta *ad hoc* su un campione di circa 2000 famiglie, l’Autorità ha approvato la nuova disciplina, disponendo a tal fine una nuova struttura della bolletta articolata nei due documenti regolatori seguenti:
 - il primo è costituito dalla c.d. Bolletta sintetica, contenente:

- a) il **Frontespizio Unificato**, inteso come prima pagina universale della bolletta di tutti i clienti finali, che comprende un insieme circoscritto di informazioni-chiave, definite dall’Autorità;
 - b) lo **Scontrino dell’energia**, uno schema semplice e comprensibile che espone gli importi fatturati in sostituzione della vigente classificazione in voci di spesa “per destinazione” e che fornisce le informazioni relative alla formazione degli importi nella logica quantità per prezzo (o “prezzo medio” dove rilevante);
 - c) il **Box dedicato all’offerta**, contenente in forma sintetica le caratteristiche dell’offerta sottoscritta;
 - d) gli **Elementi informativi essenziali** con informazioni organizzate in “*riquadri* contenitori” denominati in modo unitario e riconoscibile;
- il secondo documento regolatorio è costituito dai c.d. Elementi di dettaglio, i quali non sono stati modificati rispetto alla precedente disciplina della Bolletta 2.0;
 - i nuovi criteri e gli obblighi previsti dalla nuova disciplina si applicano, a partire dall’1 luglio 2025, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio di gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale; l’ambito di applicazione della nuova disciplina è stato esteso rispetto a quello definito per la Bolletta 2.0, ricomprendendo altresì il servizio di ultima istanza gas a partire dalle prossime assegnazioni relative all’anno termico 2025-2026, nonché le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 516/2023/R/com, e in parallelo alla consultazione pubblica, onde poter garantire la massima partecipazione al procedimento, gli Uffici dell’Autorità hanno organizzato diversi incontri dedicati (“*focus group*” e Tavoli Tecnici) volti a illustrare gli orientamenti per la revisione della regolazione;
- inoltre, in seguito alle richieste di chiarimento pervenute successivamente alla pubblicazione della deliberazione 315/2024/R/com, è stato convocato dagli Uffici dell’Autorità, in data 11 dicembre 2024, un Tavolo Tecnico con le associazioni rappresentative degli operatori della vendita, al fine di fornire chiarimenti e indicazioni operative funzionali ad assicurare la corretta e omogenea implementazione della nuova disciplina;
- nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali ambiti di intervento o di integrazione e modifica ed è stato sottolineato che, l’implementazione di una disciplina così complessa e di dettaglio richiede che gli operatori la implementino con la dovuta diligenza richiesta a un soggetto professionale; ciò anche a fronte della flessibilità, riconosciuta dalla regolazione dell’Autorità al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi della nuova disciplina di maggiore uniformità, semplicità e comprensibilità delle bollette;

- inoltre, nell'ambito del richiamato incontro, è stata segnalata dalle diverse associazioni partecipanti, la presenza di alcuni errori materiali nel testo del provvedimento, nonché l'esigenza di apportare migliorie di tipo redazionale al fine di rendere più chiare alcune disposizioni;
- nell'ambito di tali segnalazioni, tuttavia, è stata anche rappresentata la diffusa necessità, tra gli stessi operatori, di introdurre vere e proprie integrazioni della nuova disciplina, con particolare riferimento: (a) ai servizi aggiuntivi, le cui informazioni dovrebbero poter essere indicate dopo il totale della bolletta; (b) al box dell'offerta, con l'inserimento di due ulteriori righe nell'apposito box per descrivere con maggiore dettaglio la formazione della spesa per l'offerta sottoscritta; (c) ai documenti destinati ai clienti c.d. multi-sito, per i quali è stato chiesto di modificare il lay-out del documento regolatorio al fine di razionalizzare e ottimizzare ulteriormente la collocazione delle informazioni relative ai singoli POD/PDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 12/2025/R/com, l'Autorità ha disposto alcuni interventi di integrazione e chiarimento alla disciplina de "La bolletta dei clienti finali dell'energia", con l'obiettivo di migliorare il testo di alcune disposizioni, nonché di chiarire la regolazione e assicurarne una applicazione quanto più compiuta e omogenea ed evitare ambiguità o possibili problemi interpretativi, in coerenza coi generali obiettivi di trasparenza e chiarezza sottesi alla regolazione in parola;
- con riferimento agli interventi di modifica e integrazione della regolazione per gli aspetti richiamati alle lettere (a), (b) e (c) del precedente gruppo di considerati, l'Autorità ha ritenuto, data la necessità di assicurare agli operatori interessati un tempo adeguato per intervenire sui propri sistemi di fatturazione nei tempi utili al rispetto dei termini fissati per l'entrata in operatività della nuova disciplina (luglio 2025), che sussistevano ragioni d'urgenza che, ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, giustificavano l'adozione dei su richiamati interventi, senza procedere a preventiva consultazione (cfr. punto 2 della deliberazione 12/2025/R/com);
- peraltro, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 649/2014/A, l'Autorità ha assegnato un termine (6 febbraio 2025) entro cui i soggetti interessati avrebbero potuto presentare eventuali osservazioni e proposte motivate sui predetti interventi adottati d'urgenza (cfr. punto 3 della deliberazione 12/2025/R/com);
- infine, la medesima deliberazione ha disposto la rettifica di alcuni errori materiali come illustrati agli *stakeholder* nell'ambito del Tavolo Tecnico dell'11 dicembre (cfr. punto 1 della deliberazione 12/2025/R/com).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni e contributi da parte di: 5 venditori, 6 associazioni rappresentative degli operatori, di cui una risposta in forma congiunta firmata da tre associazioni e da parte di un grande cliente *business*;
- la maggior parte dei rispondenti ha espresso apprezzamento per gli interventi di chiarimento e puntualizzazione disposti dalla deliberazione, sottolineando come tutte le modifiche e integrazioni riportate sono necessarie per rendere il documento più comprensibile ai consumatori. Tuttavia, numerosi rispondenti hanno osservato che, nonostante le revisioni certamente migliorative permarranno ancora alcune criticità, soprattutto relative all'ambito di applicazione. Ciò, in particolare, con riferimento ai clienti multisito, specie i grandi clienti *business* e le pubbliche amministrazioni (o PA), quali soggetti caratterizzati da consumi rilevanti e/o sottoscrizione di contratti per il tramite e/o con il supporto di soggetti terzi che aggregano molti punti di prelievo di piccole dimensioni e che hanno, pertanto, esigenze molto diverse rispetto ai consumatori di minori dimensioni;
- in particolare, con specifico riferimento all'intervento inerente alla voce "prodotti e servizi aggiuntivi" di cui alla richiamata lettera (a), e dunque alla previsione di inserire tale voce successivamente al Totale bolletta e prima del "Totale da pagare", in quanto espressione di partite economiche non prettamente correlate alla fornitura, un operatore richiede che sia riconosciuta la facoltà per il venditore, di inserire un ulteriore riquadro negli Elementi informativi essenziali con le informazioni dettagliate, ciò al fine di non compromettere la leggibilità dello scontrino;
- in relazione, invece, alla previsione di modifica del Box dell'offerta, di cui alla lettera (b) sintetizzata sopra, non sono pervenute osservazioni puntuali;
- relativamente, infine, all'intervento di integrazione di cui alla lettera (c), cioè la previsione per i clienti multisito di modificare ulteriormente il lay-out del documento regolatorio al fine di razionalizzare e ottimizzare ulteriormente la collocazione delle informazioni relative ai singoli POD/PDR, la maggior parte dei rispondenti ha richiesto di escludere questa categoria di clienti dall'ambito di applicazione della disciplina de "La bolletta dei clienti finali dell'energia" in ragione degli elementi sopra richiamati. In subordine, molti venditori e le loro associazioni chiedono di valutare ulteriori deroghe che consentano di tenere conto delle loro specifiche esigenze. In tale prospettiva, le criticità evidenziate dalla maggior parte dei venditori e loro associazioni sono relative ai seguenti aspetti:
 - la necessità di modificare la gestione documentale (ricezione, spazio di archiviazione, limiti dimensionali degli spazi dello SdI ecc.), sia che sia cartacea che dematerializzata, da parte di questi clienti, indotta dalle nuove dimensioni che il documento della bolletta verrebbe ad avere;
 - le informazioni previste nello scontrino dell'energia e nel Box dell'offerta che non apparirebbero adeguate alla gestione del contratto, ciò in quanto buona parte di questi clienti negozierebbe direttamente le proprie condizioni economiche e contrattuali con il venditore. Pertanto, imporre a tali clienti una bolletta con il

- lay-out* standard applicato ai clienti di minori dimensioni potrebbe risultare per loro assai problematico e non funzionale a una particolare esigenza di tutela;
- le informazioni specifiche ai contratti con i grandi clienti, che non troverebbero il giusto inquadramento nella nuova bolletta. In particolare, per le pubbliche amministrazioni, sarebbe diffusa la prassi, soprattutto nei contratti stipulati a seguito dei bandi di gara della CONSIP, di includere disposizioni particolari che devono essere inserite nei documenti di fatturazione che il fornitore trasmette alla PA. Inoltre, in alcuni casi (ad esempio nei bandi di gara CONSIP e nei casi di contratti con clienti appartenenti a Consorzi d'Acquisto, dove la scelta dell'offerta contrattuale è mediata da una procedura a evidenza pubblica) vi sarebbe l'esigenza di definire con il venditore una fatturazione più customizzata;
 - infine, con specifico riferimento alla PA, molti operatori osservano che queste avrebbero a disposizione tutte le informazioni di dettaglio e potrebbero avvalersi del supporto della singola Stazione Appaltante per qualsiasi aspetto legato alla fornitura. Medesime considerazioni sono state svolte con riferimento ai clienti appartenenti ai Consorzi d'Acquisto;
 - da ultimo un grande cliente finale *business* del settore delle telecomunicazioni osserva che i c.d. clienti *business* disporrebbero di risorse interne dedicate con competenze tecniche e una conoscenza approfondita della normativa di riferimento oltre che di processi interni e sistemi informativi dedicati alla gestione delle diverse fatture; pertanto, le modifiche regolatorie previste rischierebbero di avere un impatto sugli stessi in termini di costi e tempi di adeguamento. Pertanto, la nuova disciplina relativa all'introduzione del c.d. "Box dell'offerta" rischierebbe di generare complessità operative e gestionali che superano di gran lunga i benefici attesi in termini di maggiore trasparenza. Conseguentemente, il medesimo cliente auspica il riconoscimento di un'apposita deroga in forza della quale non siano imposti per le fatture erogate ai clienti business con più di 10 POD attivi gli obblighi informativi previsti dall'Art. 7. Infine, il cliente osserva, con riferimento allo Scontrino dell'energia, che la riduzione della granularità delle informazioni disponibili e in particolare, il totale dei consumi, senza la ripartizione nelle rispettive fasce orarie e il prezzo medio applicato a tali consumi, rischia di rendere più difficoltosa l'individuazione di possibili errori di fatturazione e renderebbe sicuramente più onerosa tale attività;
 - un venditore, circa le offerte a rata di consumo costante, evidenzia la mancanza di precisazione su come esporre i consumi e i conseguenti importi totali fatturati nello scontrino; lo stesso venditore offre un'interpretazione che vedrebbe l'utilizzo della riga relativa alla quota per consumi per esporre i consumi costanti contrattualizzati invece dei consumi effettivi del periodo;
 - un venditore, infine, condivide osservazioni puntuali su alcuni degli interventi prospettati dalla deliberazione 12/2025/R/com e nello specifico propone che, con riferimento al Frontespizio unificato tra le altre, "*dovrebbe essere previsto che, nel caso in cui la sommatoria dia un risultato negativo, al posto di "totale da pagare" dovrebbe essere usata la dicitura "totale a credito"*". Relativamente allo Scontrino dell'energia, il rispondente evidenzia che la formulazione non permette al cliente di

comprendere se il credito che gli spetta viene rimborsato contestualmente all'emissione della fattura, oppure se tale credito verrà rimborsato attraverso l'emissione della successiva fattura; per quanto concerne il Box dell'offerta, il medesimo osserva che dovrebbe essere esplicitata la possibilità di utilizzare un rimando a strumenti appositamente sviluppati, così come previsto per le offerte con struttura di prezzo non convenzionale (es. rimando al sito del GSE per i valori del PUN per le offerte a prezzo orario);

- da ultimo, un venditore e tre associazioni chiedono di valutare le tempistiche implementative, ossia di accordare un ragionevole grado di flessibilità agli operatori al fine di consentire l'allineamento alle ultime modifiche oggetto della Delibera 12/2025/R/com, che in ragione delle complessità tecniche e implementative, potrebbe slittare alla finestra di rilascio successiva al 1 luglio 2025.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare gli interventi di modifica urgente, richiamati alle precedenti lettere (a), (b) e (c), oggetto di consultazione ai sensi del punto 3 della deliberazione 12/2025/R/com, introducendo però ulteriori disposizioni speciali con riferimento ai clienti multisito, atteso che le osservazioni pervenute hanno effettivamente evidenziato la sussistenza di oggettive esigenze e peculiarità che caratterizzano tale tipologia di clienti finali, meritevoli, come tali, di alcuni trattamenti specifici;
- in particolare, a quest'ultimo riguardo, sia opportuno integrare la regolazione, in coerenza con le osservazioni pervenute dai venditori e dalle loro associazioni, relativamente alle peculiarità dei clienti finali non domestici di grandi dimensioni con una molteplicità di punti, riconoscendo la facoltà di redigere una bolletta ridotta per questa categoria di cliente finale;
- a tal fine, sia altresì opportuno prevedere, oltre alla possibilità di meglio razionalizzare le informazioni comuni a più punti all'interno della bolletta già disciplinata, la facoltà per i clienti finali non domestici e multisito di richiedere una bolletta sintetica che non include lo Scontrino dell'energia per tutti i punti di prelievo e/o riconsegna. Tale facoltà sarà esercitabile su esplicita richiesta da parte del cliente finale, che potrà essere revocata in qualsiasi momento; in tale circostanza la facciata successiva al Frontespizio unificato ricomprende le rimanenti informazioni, anziché limitatamente a un solo POD/PDR, relative anche a un numero maggiore di punti di prelievo e/o di riconsegna;
- quanto alla gestione delle offerte a rata di consumo costante, sia necessario mantenere fermo il principio stabilito della nuova regolazione per il quale lo scontrino deve essere espressione dei consumi effettivi del cliente finale, pertanto si ritiene sufficiente, per quelle tipologie di offerte, ricorrere anche in questo caso all'utilizzo dell'apposita riga "importi collegati all'offerta" per evidenziare al cliente finale l'eventuale differenza tra il consumo costante del periodo stabilito in sede contrattuale e il consumo effettivo del periodo oggetto di fatturazione e la conseguente differenza economica che si genera;

- rispetto alle richieste di chiarimento puntuali pervenute da parte di un venditore, siano esaustive e risolutive le illustrazioni fornite in occasione del Tavolo Tecnico dell'11 dicembre e non sia necessario intervenire con ulteriori modifiche alla regolazione;
- da ultimo, i suddetti interventi di modifica e chiarimento sono caratterizzati da un impatto minimo, se non semplificatorio, sui sistemi di fatturazione, soprattutto se li si pone in relazione allo sforzo di adeguamento complesso richiesto dalla riforma della regolazione, e come tali non giustificano una variazione delle tempistiche già disciplinate

DELIBERA

1. di confermare gli interventi disposti e approvati con la deliberazione 12/2025/R/com;
2. di apportare le ulteriori modifiche all'Allegato A della deliberazione 315/2024/R/com come di seguito riportato:
 - a. all'articolo 7, comma 5, dopo le parole "alla voce "importi"", la parola "correlati" è sostituita con la parola "collegati";
 - b. all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

"d) nel cui contratto rientrano esclusivamente più punti di prelievo o di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV e al comma 2.1 lettera b) del presente provvedimento a meno dei punti di riconsegna nella titolarità dei clienti domestici, la composizione della bolletta sintetica può escludere gli scontrini di tutti punti di prelievo o di riconsegna, laddove il cliente lo richieda con comunicazione chiara e inequivocabile. Tale richiesta può essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione di pari caratteristiche;

e) che hanno optato per l'esclusione degli scontrini dalla propria bolletta, la facciata successiva al Frontespizio unificato ricomprende le rimanenti informazioni relative anche a più punti di prelievo e/o di riconsegna.";
3. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A della deliberazione 315/2024/R/com, come risultante dalle modifiche confermate e apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini